

Proposta di decisione del Consiglio che proroga la durata di applicazione della decisione 2000/185/CE che autorizza gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 6, della direttiva 77/388/CEE

(2003/C 20 E/20)

COM(2002) 525 def.

(Presentata dalla Commissione il 25 settembre 2002)

RELAZIONE

In applicazione delle raccomandazioni del Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 1998, in particolare della «Strategia di Vienna per l'Europa», il Consiglio ha adottato, il 22 ottobre 1999, la direttiva 1999/85/CE ⁽¹⁾. Tale direttiva modifica la direttiva 77/388/CEE ⁽²⁾ (sesta direttiva IVA), con riguardo alla possibilità di introdurre a titolo sperimentale un'aliquota IVA ridotta sui servizi ad alta intensità di lavoro. Essa intende consentire, agli Stati membri che lo desiderino, di sperimentare gli effetti, in termini di nuovi posti di lavoro, di uno sgravio dell'IVA mirato a servizi ad alta intensità di lavoro e di ridurre l'interesse per l'economia sommersa.

Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 28, paragrafo 6 della sesta direttiva IVA, come modificate dalla direttiva 1999/85/CE, lo Stato membro che abbia desiderato introdurre tale misura ha dovuto informare in merito la Commissione entro il 1° novembre 1999. Nove Stati membri hanno trasmesso una domanda che risponde ai requisiti di tali disposizioni. Tali domande hanno formato oggetto della decisione 2000/185/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2000 ⁽³⁾.

Sulla base delle relazioni di valutazione, da redigere entro il 1° ottobre 2002 da parte degli Stati membri che hanno applicato tale aliquota ridotta, la Commissione presenta, entro il 31 dicembre 2002, al Parlamento europeo e al Consiglio, una relazione contenente una valutazione complessiva, corredata, se del caso, di una proposta che consenta di decidere a titolo definitivo sull'aliquota IVA applicabile ai servizi ad alta intensità di lavoro.

Questo esercizio si iscrive nella razionalizzazione delle regole e delle esenzioni applicabili nella definizione dell'aliquota IVA ridotta, di cui alla Comunicazione della Commissione sulla strategia volta a migliorare il funzionamento del regime IVA nel mercato interno ⁽⁴⁾, che prevede in particolare di riflettere sulla questione dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta nell'esecuzione di diverse politiche comunitarie, in particolare per stimolare la promozione dell'occupazione.

Tenuto conto dei termini necessari per procedere ad una valutazione complessiva e approfondita delle relazioni nazionali, la Commissione presenta una proposta di modifica dell'articolo 28, paragrafo 6 della sesta direttiva IVA, intesa a prorogare di un anno il periodo di applicazione dell'aliquota IVA ridotta sui servizi ad alta intensità di lavoro.

La decisione 2000/185/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2000, che autorizza i nove Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta sui servizi ad alta intensità di lavoro dev'essere anch'essa modificata in tal senso, per consentire a tali Stati membri di continuare ad applicare tale aliquota per un ulteriore anno, alle stesse condizioni, senza modificare o ampliare il campo di applicazione dell'esperimento.

⁽¹⁾ GU L 277 del 28.10.1999, pag. 34.

⁽²⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/38/CE (GU L 128 del 15.5.2002, pag. 41).

⁽³⁾ GU L 59 del 4.3.2000, pag. 10.

⁽⁴⁾ COM(2000) 348 def. del 7.6.2000.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 ⁽¹⁾ in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto; base imponibile uniforme, in particolare l'articolo 28, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) A norma della decisione 2000/185/CE del Consiglio ⁽²⁾, il Belgio, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Portogallo e il Regno Unito sono autorizzati ad applicare, fino al 31 dicembre 2002, un'aliquota IVA ridotta sui servizi ad alta intensità di lavoro, per i quali hanno presentato una domanda.
- (2) Sulla base delle relazioni da redigere entro il 1° ottobre 2002, da parte degli Stati membri che hanno applicato tale aliquota ridotta, la Commissione presenta, entro il 31 dicembre 2002, al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente una valutazione complessiva, corredata, se del caso, di una proposta che consenta di decidere a titolo definitivo sull'aliquota applicabile ai servizi ad alta intensità di lavoro.
- (3) Poiché a tutt'oggi gli Stati membri non hanno ancora trasmesso alcun elemento di valutazione alla Commissione e,

tenuto conto dei termini necessari per procedere ad una valutazione complessiva e approfondita delle relazioni nazionali, il periodo massimo di applicazione previsto, per la misura in oggetto, dalla direttiva 77/388/CEE è stato prorogato.

- (4) Occorre prorogare anche la durata di applicazione della decisione 2000/185/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La decisione 2000/185/CE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 1, primo capoverso, i termini «tre anni, tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2002» sono sostituiti dai termini «quattro anni, tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2003».
- 2) All'articolo 3, secondo capoverso la data del «31 dicembre 2002» è sostituita dalla data del «31 dicembre 2003».

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva [...].

⁽²⁾ GU L 59 del 4.3.2000, pag. 10.